



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 22 del 27/05/2025	Oggetto: Approvazione delle tariffe TARI anno 2025
---------------------------------	---

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventisette** del mese di **maggio** alle ore **17:13** e seguenti, nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Nella seduta Ordinaria, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	ABBRUZZETTI LUCA GIOVANNI ATTILIO	Si	
Consigliere	BOCCI MARCELLO	Si	
Consigliere	STOICA TOADER	Si	
Consigliere	CIARDI SIMONA	Si	
Consigliere	LONGO CARLO MARIA	Si	
Consigliere	PITORRI GIULIA		Si
Consigliere	DI DONATO MARCO		Si
Consigliere	MONTINARO ORLANDO	Si	
Consigliere	GIANCOLA ALESSANDRA	Si	
Consigliere	MISURACA FABRIZIO	Si	
Consigliere	PASCUCCI SIMONE	Si	
Consigliere	MACIOCE FRANCESCO		Si
Consigliere	ASSOGNA ROBERTO		Si

Totale Presenti: 9	Totale Assenti: 4
---------------------------	--------------------------

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza **LONGO CARLO MARIA**.
Assiste il Segretario comunale **dott. FRANCESCO MENDICELLI**.
La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'oggetto della presente deliberazione.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 267/2000

A norma dell'art. 49 del Testo unico n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole stto il profilo tecnico
Riano il **23/05/2025**

Responsabile SETTORE 4 - RAGIONERIA
E TRIBUTI

f.to **MENDICELLI FRANCESCO**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

A norma dell'art. 49 del testo unico n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Note:

Riano **23/05/2025**

Responsabile SETTORE 4 - RAGIONERIA E
TRIBUTI

f.to **MENDICELLI FRANCESCO**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Il Presidente del Consiglio dà la parola al cons. Misuraca che presenta emendamenti anche a nome del Gruppo di minoranza Riano anno zero.

Cons. MISURACA, legge ed illustra gli emendamenti i seguenti:

1. “dilazione delle scadenze di pagamento”
2. “incentivo per attività con raccolta differenziata oltre l’80 %”
3. “separata evidenza delle tre componenti perequative ARERA, poi consegna il documento per l’allegazione (allegato A).

Il Presidente alle ore 17:19 sospende la seduta.

Il Presidente alle ore 17:49 riapre i lavori.

Cons. MISURACA: ritiriamo il 2° emendamento.

SINDACO: dopo le valutazioni fatte con l’Ufficio Tributi in merito alle proposte avanzate dai consiglieri di minoranza si è giunti alle seguenti conclusioni:

1° emendamento. Ad oggi non è stato ancora trasmesso (dall’INPS) l’elenco dei beneficiari del bonus del 25%; ciò comporterebbe la necessità, per il Comune, di effettuare due invii delle bollette TARI. Il primo invio, con l’importo parziale (75% del dovuto) e il secondo, a conguaglio, con il conseguente aggravio dei costi per il Comune.

Propongo di rigettare l’emendamento con l’impegno a riportare in Consiglio comunale, la proposta di anticipare le scadenze delle rate, qualora l’INPS comunichi in tempi brevi i dati relativi ai beneficiari del bonus;

3° emendamento. Incidenza percentuale delle componenti perequative sul totale dell’importo dovuto da ogni utente. Ad oggi ignoriamo se la software house che gestisce l’applicativo dell’Ufficio Tributi, possa consentirci di inserire in bolletta i dati percentuali richiesti.

Si propone di modificare l’emendamento, condizionandone l’applicazione alla fattibilità tecnica del software in uso.

Il PRESIDENTE pone in votazione il primo emendamento.

Preso atto che ai sensi dell’art. 49, c. 1 e dell’art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sull’emendamento, il responsabile del Settore finanziario, dott. Francesco Mendicelli, esprime parere di regolarità tecnica NON favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli due (Cons. Misuraca e Pascucci) e contrari sette (cons. maggioranza), su nove presenti, resi per alzata di mano, rigetta l’emendamento.

Il PRESIDENTE pone in votazione il terzo emendamento.

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, c. 1 e dell'art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sull'emendamento, il responsabile del Settore finanziario, dott. Francesco Mendicelli, esprime parere di regolarità tecnica favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, su nove presenti, resi per alzata di mano, approva l'emendamento, con le modifiche suggerite dal Sindaco.

Il Presidente dà la parola al Sindaco che relazione sul punto all'odg.

SINDACO: si sofferma sugli aspetti di maggior rilievo.

Cons. PASCUCCI: ogni anno ci viene sottoposto un adeguamento in aumento del PEF (enumera dati finanziari riferiti ad esercizi diversi). I costi previsti per il prossimo anno aumenteranno ad oltre 1.600.000,00 €. Questo trend avrà pesanti effetti sui cittadini. Mi soffermo sul modello di gestione della raccolta differenziata: di questo si è discusso anche in Commissione, ma non ci risulta che ci siano cambiamenti sulla strada intrapresa. Auspichiamo che ci sia un cambio di passo in merito alle modalità di gestione del servizio di igiene urbana che, perché, pur senza considerare il mancato conteggio di alcuni servizi (sfalcio stradale, erba, ecc.), i costi sono inevitabilmente destinati ad aumentare.

Cons. MISURACA. Dichiaro di avere eseguito un'analisi comparativa sulle tariffe applicate nei comuni limitrofi, tenendo conto anche del numero degli abitanti e, poi, enumera i dati essenziali dell'analisi condotta. Successivamente, dichiara che Riano presenta un costo TARI per famiglie più elevato rispetto agli altri enti. Riano è anche meno competitivo rispetto agli altri Comuni, per cui invita ad apportare le opportune modifiche alla struttura tariffaria comunale.

SINDACO. (Chiede al cons. Misuraca se le utenze non domestiche sono escluse o inglobate nel calcolo generale che ha fatto per famiglie. Il Consigliere risponde che non ha considerato le utenze non domestiche).

Poi, aggiunge: è complicato fare raffronti se consideriamo tutte le utenze, domestiche e non domestiche. Per valutare l'andamento dei PEF comunali degli enti limitrofi, occorrerebbe considerare anche la struttura e i contenuti dei singoli appalti (ad esempio, su chi ricadono i costi per il conferimento dei rifiuti o che incassa gli incentivi erogati per la raccolta differenziata). ARERA ha vietato di inserire i costi per gli sfalci stradali nell'appalto, ma noi confidiamo che chi parteciperà alla gara, possa offrire il servizio, come miglioria.

Stiamo sperimentando la tariffazione puntuale per migliorare la raccolta differenziata, con riduzione dei costi del servizio che, in ultima analisi, andrà a beneficio dei cittadini. Nell'elaborazione del PEF, i cui costi negli anni passati, probabilmente, sono stati sottostimati, occorre prendere in considerazione fattori rigidi, con scarsi margini di manovra.

Cons. PASCUCCI, per dichiarazione di voto: il Sindaco distorce volutamente, quanto è stato proposto, senza mai entrare nel merito. Il Comune può esaminare il MUD ed avere molte informazioni. Per quanto riguarda gli sfalci, le offerte possono migliorare il capitolato d'appalto, ma i partecipanti non possono offrire servizi supplementari, non previsti. Il Sindaco non si assume mai una responsabilità politica, scaricando su altri soggetti: ARERA, Regione Lazio, Comune di Roma. I numeri sono impietosi. Voteremo contrari.

SINDACO: non accetto la dichiarazione del cons. Pascucci, secondo la quale io e la maggioranza non ci assumiamo le responsabilità politiche. Invito la maggioranza a votare la proposta deliberativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco.

Sentiti gli interventi dei consiglieri.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricoprendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021 "Approvazione del metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio "2022-2025";
- la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 4/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 3/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
- la deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 3/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani"
- la deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 3/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n. 1/DTAC/2023 del 6/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF;

Considerato che:

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*
- l'art. 10-bis del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 09/05/2025, n. 69, in base a quale: *"Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale";*
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dispone che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale*

del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360"

- L'art. 1, comma 666, della legge 27/12/2014, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per le funzioni dell'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Città Metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Città Metropolitana. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 3/08/2023 "Istituzione dei sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2025 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - euro 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - euro 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- il DPCM 21/01/2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025, la quale ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3,a, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025;

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 10 del 17.06.2024, con la quale è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2, il Piano Economico Finanziario - aggiornamento biennale, che ha valore per il biennio 2024-2025 e, in particolare, espone, per il 2024, un costo complessivo di euro 1.390.978,00 e per il 2025 un costo complessivo di euro 1.512.326,00.

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) per l'anno 2025;

Rilevato che il piano finanziario riporta il costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 1.512.326,00, di cui € 1.100.777,00 per costi variabili ed € 411.549,00 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2025, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Visti, inoltre:

- l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il quale prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il

termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato dall'Ente territorialmente competente, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2024/2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni"*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 febbraio 2025, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie"*;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma 1 dell'art. 27 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

1. Ripartizione dei Costi Fissi:

- 92% a carico delle utenze domestiche;
- 8% a carico delle utenze non domestiche;

2. Ripartizione dei Costi Variabili:

- 72% a carico delle utenze domestiche;
- 28% a carico delle utenze non domestiche

Ritenuto pertanto di approvare le tariffe Tari relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nella presente deliberazione;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2025, del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di Euro 1.512.326,00, comprende i costi fissi, pari al 27,21% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 72,78% come di seguito meglio dettagliato;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto, pertanto, di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2025 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE			
Numero componenti il nucleo familiare		Coefficiente di adattamento per superficie Ka	Coefficiente proporzionale di produttività Kb
1		0,86	1,0
2		0,94	1,4
3		1,02	1,8
4		1,1	2,2
5		1,17	3,25
6 o più		1,23	3,75
UTENZE NON DOMESTICHE			
N°	DESCRIZIONE	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,61	5,65
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	4
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	6,78

6	Esposizioni, autosaloni	0,33	3,02
7	Alberghi con ristorante	1,08	9,95
8	Alberghi senza ristorante	0,85	7,8
9	Case di cura e riposo	1,18	8,21
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	8,9
12	Banche ed istituti di credito	0,86	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,92	8,45
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	0,96	8,85
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,59	12,27
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	9
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	6,8
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	8,02
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,89	5,57
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,88	6,05
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,25	29,93
23	Mense, birrerie, hamburgerie	3,50	24,6
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,92	13,72
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,34	17,6
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	38,9
28	Ipermercati di generi misti	1,98	13,51
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,58	60,5
30	Discoteche, night-club	1,83	11,82

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2025 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A, della delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA 363/2021, “*fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti...*”;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 29/04/2021, e richiamati, in particolare, gli artt. 13 e 14 che definiscono i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato, pertanto, che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2025 ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2024, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif, determinato come segue:

- Coefficiente recupero della produttività
2024: 0,11%
2025: 0,11%
- Coefficiente QL
QL2024: 0%
QL2025: 0%
- Coefficiente PG
PG2024: 0%
PG2025: 0%

- Coefficiente C116 non si rileva valorizzazione
- Coefficiente CRI
CRI₂₀₂₄: 7%
CRI₂₀₂₅: 7%
- Limite massimo di variazione annuale
ΣT₂₀₂₄: 1.399.419 euro
ΣT₂₀₂₅: 1.512.326 euro

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2025:

- Prima rata: 30/09/2025
- Seconda rata: 30/10/2025
- Terza Rata: 30/11/2025
- Unica soluzione: 30/09/2025

Visto che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 22/05/2025.

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, c. 1 e dell'art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul presente provvedimento sono espressi i seguenti pareri favorevoli:

- a) di regolarità tecnica, da parte del responsabile del Settore Finanziario
- b) di regolarità contabile, da parte del responsabile del Settore Finanziario.

Visto il DLgs 267/2000.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 55 del 21.12.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026.

Con voti favorevoli sette e contrari due (cons. Misuraca e Pascucci), su nove presenti, resi per alzata di mano.

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale dell'atto deliberativo.

Di approvare per l'anno 2025, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

PARTE FISSA

<u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u>		
Tariffa al mq. per famiglie con		tariffa al mq.
a) una persona		0,60
b) due persone		0,66
c) tre persone		0,72
d) quattro persone		0,77
e) cinque persone		0,82
f) sei o più persone		0,86
<u>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</u>		

Tariffa al mq. per le attività di cui alle cat.		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,28
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,19
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,34
6	Esposizioni, autosaloni	0,15
7	Alberghi con ristorante	0,49
8	Alberghi senza ristorante	0,38
9	Case di cura e riposo	0,53
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,44
12	Banche ed istituti di credito	0,39
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,42
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	0,43
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,72
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	0,44
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,34
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,39
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,4
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,4
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1,47
23	Mense, birrerie, amburgherie	1,58
24	Bar, caffè, pasticceria	1,11
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,87
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,06
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,92
28	Ipermercati di generi misti	0,9

29	Banchi di mercato genere alimentari	2,98
30	Discoteche, night-club	0,83

PARTE VARIABILE

<u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u>		
Tariffa annuale intera a famiglia		
a) una persona		118,63
b) due persone		166,08
c) tre persone		213,53
d) quattro persone		260,98
e) cinque persone		385,55
f) sei o più persone		444,86
		
<u>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</u>		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,73
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,94
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,28
6	Esposizioni, autosaloni	1,46
7	Alberghi con ristorante	4,81
8	Alberghi senza ristorante	3,77
9	Case di cura e riposo	3,97
11	Uffici, agenzie, studi professionali	4,31
12	Banche ed istituti di credito	3,82
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	4,09
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	4,28

16	Banchi di mercato beni durevoli	5,94
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	4,35
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,29
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,88
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,69
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,93
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	14,48
23	Mense, birrerie, amburgherie	11,90
24	Bar, caffè, pasticceria	10,91
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6,64
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	8,51
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	18,82
28	Ipermercati di generi misti	6,54
29	Banchi di mercato genere alimentari	29,27
30	Discoteche, night-club	5,72

Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 fissata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Di prendere atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Lisa Venti.

Di inviare copia del provvedimento al responsabile del Settore finanziario ed all'Ufficio tributi, per gli atti di competenza.

Di dichiarare, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con successiva votazione a maggioranza di voti sette e contrari due (cons. Misuraca e Pascucci) su nove presenti, la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, DLgs 267/2000.

Il Presidente alle ore 18:35, dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE
f.to **LONGO CARLO MARIA**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **dott. FRANCESCO MENDICELLI**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

È copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo
Data, li **11/06/2025**

IL SEGRETARIO COMUNALE
**dott. FRANCESCO
MENDICELLI**

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo Protorio del Comune per rimanervi 15 gg. consecutivi dal **11/06/2025**

NUM. ALBO **659**

Riano, li **11/06/2025**

IL MESSO COMUNALE
f.to **ZINNA DOMENICO**
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).

Dalla residenza comunale, li 11/06/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **dott. FRANCESCO
MENDICELLI**
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*